



REPUBBLICA ITALIANA

N. 688/2006 Reg. Ord.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

N.777/2006 Reg. Ric.

Sezione Staccata di Latina

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Franco BIANCHI PRESIDENTE

Dott. Santino SCUDELLER CONSIGLIERE

Dott. Giuseppe ROTONDO PRIMO REFERENDARIO REL.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio dell'8 settembre 2006;

Visto l'ultimo comma dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
come sostituito dall'art. 3 della legge del 21 luglio 2000 n. 205;

Visto il ricorso n. 777 del 2006, proposto dal signor Salvatore FORTE
rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrado e Chiara de Simone ed
elettivamente domiciliato con gli stessi, in Latina, viale dello Statuto n.24;

contro

-il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t.,

-il Centro Servizi Amministrativi di Latina, in persona del Dirigente p.t.,

rappresentati e difesi, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato presso
i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

e nei confronti delle signore

-Maria Parisina Giuliano, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Agostini;
-Fortunata Francini, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Agostini,
elettivamente domiciliate in Latina, Segreteria TAR;

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

della disposizione prot. n.121/segr. del 14 luglio 2006 del Capo Dipartimento per l'Istruzione–Direzione Generale per il Personale della Scuola–Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto conferme incarichi di presidenza per l'anno scolastico 2006/2007;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto il Decreto Presidenziale n.597/2006 del 16 agosto 2006 con il quale è stata respinta l'istanza cautelare provvisoria;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare;

Udita la relazione del Primo Referendario Dott. Giuseppe ROTONDO e uditi, altresì, gli avv.ti Corrado de Simone, Agostini Tiziana e l'avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli.

Ritenuta la propria giurisdizione in considerazione della natura organizzatoria del provvedimento impugnato, come tale incidente su posizioni di interesse legittimo;

Ritenuta l'autonoma ed immediata lesività dell'atto impugnato, siccome recante misure organizzative vincolanti per gli uffici scolastici in ordine alle modalità di adozione degli atti di conferma e/o conferimento delle reggenze ai dirigenti scolastici;

Considerato che gli incarichi dirigenziali conferiti per l'anno scolastico 2005/2006, siccome di natura temporanea, hanno definitivamente esaurito i propri effetti;

Considerato che il provvedimento impugnato è atto presupposto di nuovi ed autonomi rapporti giuridici (atti di conferma e/o reggenza degli incarichi di dirigente scolastico) che scontano la regola *tempus regit actum*;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11/5/2006, n. 190 con la quale è stato annullato l'art. 8 bis, D.L. 28/5/2004, n. 136, convertito in L. 27/7/2004, n. 186;

Ritenute le censure dedotte in ricorso assistite da indici di prossima fondatezza alla luce della prefata pronuncia di incostituzionalità i cui effetti investono anche la fattispecie in esame siccome inerente, questa, a rapporti la

cui insorgenza, per quanto sopra esposto, appare non collocabile in un'epoca anteriore alla pronuncia di incostituzionalità della norma;

Ritenuto sussistenti profili di danno grave ed irreparabile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione di Latina –
accoglie, nei sensi in motivazione, la suindicata domanda incidentale.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata Reg. Ric. n. 777/2006 presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Latina, 8 settembre 2006

Franco BIANCHI PRESIDENTE

Giuseppe ROTONDO PRIMO REFERENDARIO EST.

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

L'11 settembre 2006

(ART. 55, L. 27/4/1982 n. 186)

IL Direttore di Segreteria